C/2024/3554

7.6.2024

Sintesi della decisione della Commissione

del 4 marzo 2024

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE

(Caso AT.40437 – APPLE – PRATICHE DELL'APPLE STORE (STREAMING DI MUSICA))

(notificata con il numero C(2024) 1307 final)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/3554)

Il 4 marzo 2024 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [1]*, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

1. INTRODUZIONE

(1) La decisione riguarda un abuso di posizione dominante sul mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione agli utenti di iPhone e iPad («utenti iOS») di applicazioni software musicali («applicazioni»). I destinatari della decisione sono Apple Inc. e Apple Distribution International Limited (congiuntamente: «Apple»).

(2) La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) consistente in determinati termini e condizioni (le cosiddette «disposizioni *anti-steering*») che disciplinano l'uso dell'App Store di Apple («App Store») da parte degli sviluppatori di applicazioni per servizi di streaming di musica su dispositivi mobili intelligenti di Apple che funzionano impiegando i sistemi operativi iOS e iPadOS (ossia i dispositivi mobili iPhone e iPad di Apple) nello Spazio economico europeo («SEE»).

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedimento

(3) Il 16 giugno 2020, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 [2] nei confronti di Apple.

(4) Il 30 aprile 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Apple in cui espone le sue preoccupazioni preliminari in materia di concorrenza in relazione a taluni termini e condizioni che disciplinano l'uso dell'App Store da parte degli sviluppatori di applicazioni di streaming di musica sui dispositivi mobili intelligenti di Apple.

(5) Il 28 febbraio 2023 la Commissione ha sostituito la comunicazione degli addebiti del 30 aprile 2021 con una comunicazione degli addebiti riveduta, che limitava la portata degli addebiti mossi nel caso di specie nei confronti di Apple in relazione alle disposizioni *anti-steering*.

(6) L'audizione si è svolta il 30 giugno 2023.

(7) Il 6 dicembre 2023 la Commissione ha inviato ad Apple una lettera di esposizione dei fatti per richiamare l'attenzione di quest'ultima in merito a ulteriori prove che erano state aggiunte al fascicolo del caso dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti del 28 febbraio 2023.

[1] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).
[2] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(8) Il 25 gennaio 2024 Apple ha annunciato modifiche, tra l'altro, alle norme relative all'iOS e all'App Store nell'Unione europea. Tali modifiche non erano in vigore alla data dell'adozione della decisione e non sono state pertanto valutate.

(9) Il 1º marzo 2024 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso un parere favorevole.

2.2. **Sintesi dell'infrazione**

(10) La decisione conclude che le norme di Apple stabilite nelle varie versioni degli orientamenti per il riesame da parte dell'App Store applicabili durante il periodo dell'infrazione («gli orientamenti») e nei termini dell'accordo di licenza per programmi di sviluppatori («accordo di licenza») che impediscono ai fornitori di servizi di streaming di musica di informare gli utenti iOS in merito alle possibilità di abbonamento alternative (e spesso meno costose) esistenti al di fuori delle applicazioni per iOS e di consentire agli utenti iOS di esercitare una scelta effettiva tra possibilità di abbonamento alternative (ossia le disposizioni *anti-steering*) costituiscono un'infrazione unica e continuata dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

(11) La decisione ordina ad Apple di porre fine all'infrazione unica e continuata senza indebito ritardo. A tal fine, ordina ad Apple di eliminare le disposizioni *anti-steering* dai termini e dalle condizioni pertinenti che disciplinano l'uso dell'App Store di Apple da parte dei fornitori di servizi di streaming di musica stabiliti negli orientamenti e nell'accordo di licenza.

2.3. **Destinatari e durata**

(12) La decisione conclude che Apple Inc. e Apple Distribution International Limited hanno violato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 54 dell'accordo SEE.

(13) L'infrazione è iniziata al più tardi il 30 giugno 2015, quando Apple ha definitivamente acquisito una posizione dominante sul mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione agli utenti iOS nel SEE di applicazioni di streaming di musica.

(14) L'infrazione era in corso alla data di adozione della decisione, in quanto a tale data Apple non aveva eliminato le disposizioni *anti-steering* nel SEE.

(15) Ai fini della decisione, il SEE include il Regno Unito per il periodo fino al 31 dicembre 2020 compreso a norma dell'articolo 92 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

2.4. **Ammenda**

(16) La decisione applica la metodologia generale di cui agli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende ([3]) e il punto 37 di detti orientamenti, che consentono l'irrogazione di una somma forfettaria supplementare.

2.4.1. **Importo dell'ammenda secondo la metodologia generale**

a. Importo di base dell'ammenda

(17) Nel fissare l'ammenda in base alla metodologia generale di cui agli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle entrate generate da Apple nel SEE in relazione alle commissioni dell'App Store pagate dai principali fornitori di servizi di streaming di musica ad Apple nell'esercizio finanziario 2023 di Apple, che è durato dal 25 settembre 2022 al 30 settembre 2023 e che è l'ultimo esercizio completo di Apple della sua partecipazione all'infrazione per quanto riguarda il SEE.

([3]) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).

(18) Inoltre la Commissione ha tenuto conto delle entrate generate da Apple nel Regno Unito concernenti le commissioni dell'App Store versate ad Apple dai principali fornitori di servizi di streaming di musica nell'esercizio finanziario 2020 di Apple, che è durato dal 29 settembre 2019 al 26 settembre 2020.

(19) La Commissione ha tenuto conto della portata geografica del mercato rilevante interessato dall'infrazione; del fatto che Apple detiene un monopolio sul mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione agli utenti iOS di applicazioni di streaming di musica con una quota di mercato pari al 100 %; del numero di abbonati iOS premium (ossia paganti) dei principali fornitori di servizi di streaming di musica ai quali sono stati applicati canoni mensili elevati di abbonamento, nonché dell'altro pregiudizio che le disposizioni *anti-steering* di Apple hanno causato ai consumatori in termini di abbonamenti interrotti a causa dei prezzi elevati, deterioramento dell'esperienza dei clienti, difficoltà nel cambiare fornitore e frustrazione per non essere in grado di trovare il fornitore di servizi di streaming di musica di prima scelta. Tenuto conto di tali elementi e delle circostanze specifiche del caso di specie, la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione per determinare l'importo di base dell'ammenda nel caso di specie è stata fissata all'11 %.

(20) La Commissione ha preso in considerazione la durata dell'infrazione unica e continuata, come indicato in precedenza.

b. Adeguamenti dell'importo di base

(21) La Commissione ha concluso che nel caso di specie sussistono circostanze aggravanti, sostenendo che Apple ha fornito informazioni inesatte nell'ambito del procedimento amministrativo che hanno determinato un aumento dell'importo di base dell'ammenda del 20 %.

(22) Non si registrano circostanze attenuanti nel caso di specie.

2.4.2. **Deterrenza**

(23) La Commissione ha ritenuto che tanto le specificità del caso quanto la necessità di raggiungere un livello dissuasivo giustifichino l'allontanamento dalla metodologia generale di fissazione dell'importo dell'ammenda, conformemente al punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende.

(24) Conformemente ai principi enunciati nella decisione, la Commissione ha deciso di aumentare l'ammenda da infliggere ad Apple in base alla metodologia generale di una somma forfettaria supplementare.

3. **CONCLUSIONI**

(25) Alla luce di quanto precede l'importo definitivo dell'ammenda inflitta ad Apple a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 per l'infrazione unica e continuata è indicato di seguito.

Ammenda standard	40 984 000 EUR
Somma forfettaria	1 800 000 000 EUR
Ammenda totale	1 840 984 000 EUR

(26) Le ammende calcolate non superano il 10 % del fatturato mondiale di Apple.